

QUESTIONI APERTE

Avviso di conclusione delle indagini

La decisione

Avviso di conclusione delle indagini - Richiesta di interrogatorio (C.p.p., art. 415-bis).

Sebbene la richiesta di interrogatorio formulata dall'indagato destinatario dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari non necessiti di formule sacramentali, essa, in ossequio al dovere di lealtà che incombe sul difensore e alla necessità che non siano compiute condotte di abuso del processo, deve essere pur sempre chiara e agevolmente riconoscibile.

CASSAZIONE PENALE, SEZIONE SECONDA, 18 marzo 2025, (ud. 6 dicembre 2024) - CATENA, *Presidente* - BIFULCO, *Relatore* - LORI, *P.m.* - MERCEDES-BENZ ITALIA Spa, *ricorrente*.

La lealtà come regola del gioco nella formulazione della richiesta di interrogatorio *ex art. 415-bis*, co. 3 c.p.p.

La Corte di cassazione è tornata a pronunciarsi sulle modalità di formulazione della richiesta di interrogatorio *ex art. 415-bis*, co. 3 c.p.p., richiamando il principio secondo cui essa debba rispettare il criterio "etico" di lealtà processuale. In questo senso, la richiesta di interrogatorio presenta chiare finalità garantistiche che risultano inconciliabili con la categoria civilistica dell'abuso del processo. Il codice di rito, invero, non ammette controlli sulle strategie scelte dal difensore, limitandosi ad imporre il rispetto delle regole del "gioco" quali confini entro cui debba realizzarsi l'agone processuale.

Fair play as a guiding principle in drafting a request for questioning under Article 415-bis (3) of the Code of Criminal Procedure

The Court of Cassation has once again ruled on the manner in which a request for questioning must be formulated pursuant to art. 415-bis paragraph 3 of the Code of Criminal Procedure, reiterating the principle that such a request must comply with the "ethical" criteria of fairness and procedural integrity. The request for questioning, which serves a protective function, cannot be considered as falling within the civil law concept of abuse of process. The Criminal Procedure Code, in fact, does not allow moralistic controls on the strategies chosen by the defence lawyer, limiting itself to imposing compliance with the rules of the "game" as boundaries within which the trial must take place.

SOMMARIO: 1. Il caso deciso dalla Corte di cassazione. - 2. La duplice finalità dell'avviso *ex art. 415-bis* c.p.p. - 3. L'interrogatorio come diritto dell'indagato e dovere del pubblico ministero. - 4. L'equivocità della richiesta di interrogatorio. - 5. Il dovere di lealtà nella formulazione della richiesta di interrogatorio.

1. *Il caso deciso dalla Corte di cassazione.* La Corte di cassazione, con la sentenza n. 10747 depositata il 18 marzo 2025, è tornata a pronunciarsi sulle modalità di formulazione della richiesta di interrogatorio presentata dall'indagato ai sensi dell'art. 415-bis, co. 3 c.p.p. In tale pronuncia, invero, la Corte ribadisce il principio secondo cui essa, sebbene non necessiti di formule sacramentali, in ossequio al dovere di lealtà che incombe sul difensore e al-

la necessità che non siano compiute condotte di abuso del processo, debba «essere pur sempre chiara e agevolmente riconoscibile». La sentenza si pone in continuità con quanto affermato dalla precedente pronuncia n. 28050 del 14 giugno 2024 con cui la Corte di cassazione, richiamando i doveri di lealtà e probità del difensore, ha stabilito che la richiesta debba essere espressa «in maniera chiara, esplicita ed inequivocabile, insuscettibile di interpretazioni alternative» al fine di evitare forme di abuso del processo. Tale precedente, costituendo il principale riferimento giurisprudenziale della più recente pronuncia, consente di ricostruire analiticamente l'orientamento in esame. Nel caso di specie oggetto della precedente pronuncia, il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Salerno proponeva ricorso avverso la decisione con cui quest'ultima aveva dichiarato la nullità della sentenza di condanna emessa dal Tribunale nei confronti dell'imputato a causa del mancato espletamento dell'interrogatorio richiesto dall'indagato con una memoria difensiva *ex art. 415-bis*, co. 3 c.p.p. A parere della Corte territoriale, invero, l'assenza di tale adempimento comportava l'invalidità degli atti successivi e, in particolare, del decreto di citazione a giudizio ai sensi dell'art. 552, co. 2 c.p.p. Il Procuratore generale ricorrente contestava tale conclusione, sostenendo che la richiesta fosse stata inserita con una sorta di incidentale imprevista, modalità, cioè, così ambigua ed equivoca da impedire di rilevare chiaramente la volontà dell'indagato di essere sottoposto all'interrogatorio. Una siffatta formulazione, a giudizio del ricorrente, configurava un caso di abuso del processo, in quanto condotta contraria al dovere di lealtà che deve ispirare l'attività di tutti i soggetti del procedimento, ivi compreso il difensore. La Corte di cassazione accoglieva il ricorso, considerando non univoche le modalità utilizzate «tali da poter trarre in inganno il magistrato inquirente, che legittimamente potrebbe non essersi avveduto di una richiesta che, nella sostanza, difettava del requisito della chiarezza, intesa anche quale agevole riconoscibilità». Escludendo la nullità del decreto di citazione a giudizio, la Corte di cassazione annullava conseguentemente la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Napoli.

La successiva pronuncia depositata il 18 marzo 2025 richiama tale impostazione e, pur non apportando significativi elementi di novità, si colloca nel solco tracciato dall'orientamento in esame contribuendo, così, a rafforzarne la portata applicativa. I giudici di legittimità, invero, sono stati chiamati a pronunciarsi sul ricorso proposto dalla parte civile avverso la sentenza con cui la

Corte d'appello di Catanzaro aveva dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio, nonché dei successivi atti processuali per omesso espletamento dell'interrogatorio richiesto dall'indagato ex art. 415-bis, co. 3 c.p.p. Sul punto, la Corte territoriale aveva ritenuto che l'istanza proposta dall'indagato integrasse un'inequivocabile richiesta di interrogatorio idonea, pertanto, a far sorgere il correlativo obbligo del pubblico ministero di procedervi, con conseguente invalidità degli atti successivi in caso di mancata realizzazione del medesimo. Avverso tale decisione proponeva ricorso per Cassazione la parte civile, sostenendo, tra gli altri motivi, che la richiesta di interrogatorio avanzata dall'indagato destinatario dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari fosse priva dei requisiti di chiarezza e inequivocità richiesti dalla giurisprudenza. La Corte accoglieva il ricorso e, richiamando il proprio precedente orientamento, escludeva che, in ossequio al dovere di lealtà che incombe anche sul difensore, una generica disponibilità ad essere ascoltato potesse costituire esercizio del diritto potestativo di chiedere l'interrogatorio non dando conseguentemente luogo, in caso di mancato svolgimento dello stesso da parte del pubblico ministero, ad alcuna ipotesi di nullità. Pertanto, annullava la sentenza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Catanzaro per l'ulteriore corso.

2. *La duplice finalità dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p.* L'art. 415-bis c.p.p.¹ disciplina l'avviso di conclusione delle indagini preliminari quale atto conse-

¹ In argomento, ANTINUCCI, *La discovery imperfetta nel giudizio immediato come ostacolo alla tutela sostanziale della difesa*, in *Arch. pen.*, 2011, 2, 1 ss.; BENE, *L'avviso di conclusione delle indagini*, Napoli, 2004; BENE, sub art. 415bis c.p.p., in AA. VV., *Codice di procedura penale commentato*, II, a cura di Giarda-Spangher, Milano, 2023, 2898 ss.; BONZANO, *Avviso di conclusione delle indagini: l'effettività della discovery garantisce il sistema*, in *Dir. pen. proc.*, 2009, 10, 1283 ss.; CASARTELLI, *Nuove garanzie difensive nelle indagini preliminari*, in *Giudice unico e garanzie difensive. La procedura penale riformata*, a cura di Amodio-Galantini, Milano, 2001, 79 ss.; CASSIBBA, sub art. 415-bis c.p.p., in Aa. Vv., *Commentario breve al Codice di procedura penale*, a cura di Giuliani-Illuminati, Padova, 2025, 1889 ss.; IANDOLO PISANELLI, *L'avviso di conclusione delle indagini preliminari*, Milano, 2005; GARGIULO, sub art. 415-bis, in Aa. Vv., *Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina*, Milano, 2020, 5, 659 ss.; MARANDOLA, *Due significative novità per il processo penale: l'avviso della chiusura delle indagini preliminari ed i «nuovi» poteri probatori del giudice dell'udienza preliminare*, in *Studium iuris*, 2001, 1130 ss.; PIATTOLI, *L'avviso di conclusione delle indagini preliminari, tra tutela del diritto di difesa ed esigenze di completezza della fase procedimentale*, in AA. VV., *Nuovi scenari del processo penale alla luce del giudice unico*, Milano, 2002, 55 ss.; PISCONTI, *Le conseguenze dell'omesso deposito degli atti di indagine da parte del Pubblico ministero*, in *Arch. pen. web*, 2022, 1, 1 ss.; VARRASO, *Chiusura e avviso di conclusione delle indagini preliminari*, in *Indagini preliminari e udienza preliminare*, III, a cura di Garuti, in *Trattato di procedura penale*, diretto da Spangher, Torino,

guente alla intenzione del pubblico ministero di esercitare l'azione penale. Tale strumento, introdotto dalla L. n. 479 del 16 dicembre 1999², ha modificato profondamente la fase finale delle investigazioni, prevedendo il coinvolgimento dell'indagato e del suo difensore in un'ottica di contraddittorio anticipato. L'avviso, subordinato all'esistenza dei presupposti di cui al comma 1, impone al pubblico ministero di addebitare il fatto all'indagato entro il termine di cui all'art. 405, co. 2 c.p.p. e costituisce la condizione per presentare la richiesta di rinvio a giudizio ai sensi dell'art. 416 c.p.p. La norma riflette l'evoluzione del sistema processuale improntato a un progressivo allontanamento dalle logiche proprie del precedente modello inquisitorio. L'interrogatorio richiesto dall'indagato, invero, deve essere letto alla luce del principio di obbligatorietà dell'azione penale³ sancito dall'art. 112 Cost., non-

2009, 700 ss.; VERDOLIVA, *L'avviso all'indagato della conclusione delle indagini*, in *Le recenti modifiche al codice di procedura penale. Commento alla Legge 16 dicembre 1999, n. 479 (c.d. legge Carotti)*, I, *Le innovazioni in tema di indagini e dell'udienza preliminare*, a cura di Kalb, Milano, 2000, 69 ss.

² Sul punto, AMODIO, *Lineamenti della riforma*, in *Giudice unico e garanzie difensive. La procedura penale riformata*, a cura di Amodio-Galantini, Milano, 2000, 1 ss.; APRILE, *Giudice unico e processo penale: commento alla legge "Carotti" 16 dicembre 1999, n. 479*, Milano, 2000; DALLA, *L'apparente ampliamento degli spazi difensivi nelle indagini e l'effettiva anticipazione della «soglia di giudizio»*, in *Le recenti modifiche al codice di procedura penale. Commento alla Legge 16 dicembre 1999, n. 479 (c.d. legge Carotti)*, I, a cura di Kalb, cit., 3 ss.; DI BITONTO, *Il pubblico ministero nelle indagini preliminari dopo la legge 16 dicembre 1999, n. 479*, in *Cass. pen.*, 2000, 10, 2844 ss.; IANDOLO PISANELLI, *L'avviso di conclusione delle indagini preliminari*, cit., 14 ss.; *Le recenti modifiche al codice di procedura penale. commento alla Legge 16 dicembre 1999, n. 479 (c.d. Legge Carotti)*, I, a cura di KALB, cit.; MANNUCCI, *Brevi considerazioni sulle modifiche apportate al procedimento penale dalla L. 16 dicembre 1999 n. 479*, in *Cass. pen.*, 2000, 5, 1500 ss.; SPANGHER, *sub artt. 17-18, Il processo penale dopo la "legge Carotti"*, in *Dir. pen. e proc.*, 2000, 2, 186 ss. La c.d. Legge Carotti, al pari della L. 234 del 16 luglio 1997, si colloca in una più ampia evoluzione avviata all'inizio degli anni '90 in risposta all'esigenza di rivisitare la fase delle indagini preliminari con particolare riguardo al ruolo e alla partecipazione della difesa, sino ad allora confinata in una posizione sostanzialmente marginale. In argomento, BENE, *L'avviso di conclusione delle indagini*, cit., 108 ss.; MARZADURI, *sub artt. 2-3 l. 16.7.1997 n. 234*, in *Leg. pen.*, 1997, 750 ss.

³ In tema, *ex plurimis*, v. CHIAVARIO, *Obbligatorietà dell'azione penale: né un mito da abbattere né un feticcio da sottrarre a ogni discussione*, in *Cass. pen.*, 2021, 5, 1469 ss.; DOMINIONI, voce *Azione penale*, in *Dig. disc. pen.*, I, Torino, 1987, p. 401 ss.; GALANTINI, *Il principio di obbligatorietà dell'azione penale tra interesse alla persecuzione penale e interesse all'efficienza giudiziaria*, in *Dir. pen. cont.*, 23 settembre 2019, 1 ss.; LONATI, *I criteri di priorità nell'esercizio dell'azione penale: verso un sistema ad azione pilotata legislativamente?*, in *Arch. pen. web*, 2023, 1, 1 ss.; LUPARIA, *Obbligatorietà e discrezionalità dell'azione penale nel quadro comparativo europeo*, in *Giur. it.*, 2002, 1751 ss.; KOSTORIS, *Obbligatorietà dell'azione penale e criteri di priorità fissati dalle procedure*, in *Cass. pen.*, 2020, 6, 2178 ss.; MARZADURI, voce *Azione IV) dir. proc. pen.*, in *Enc. giur., Agg.*, V, Roma, 1996, 1 ss.; ID., *Considerazioni sui profili di rilevanza processuale del principio di obbligatorietà dell'azione penale a vent'anni dalla riforma del codice di procedura penale*, a cura di Pace-Bartole-Romboli, Napoli 2010, 125 ss.;

ché del diritto inviolabile di difesa⁴ in ogni stato e grado ex art. 24, co. 2 Cost. Il principio di obbligatorietà dell'azione penale, strumentale al rispetto dei principi di legalità, uguaglianza dei cittadini e indipendenza dell'accusa da ogni altro potere⁵, si traduce, sul piano procedimentale, nella necessità che il pubblico ministero svolga l'attività investigativa in modo completo ed effettivo⁶

MAZZA, *Il processo che verrà: dal cognitivismo garantista al decisionismo efficientista*, in *Arch. pen.*, 2022, 2, 1, ss.; MONACO, *Pubblico ministero ed obbligatorietà dell'azione penale*, Milano, 2003; PALMA, *L'obbligo di esercizio dell'azione penale, carico giudiziario ed efficientamento di sistema: una prospettiva rispettosa del vincolo costituzionale*, in *Arch. pen. web*, 2021, 1; RUGGIERI, voce *Azione penale*, in *Enc. dir., Annali*, III, 2010, 129 ss.; TAVASSI, *L'onere della prova nel processo penale*, Padova, 2020, 152 ss.; VALENTINI, *L'obbligatorietà dell'azione penale tra criteri di priorità e garanzia di eguaglianza*, in *Processo penale e Costituzione*, a cura di Dinacci, Milano, 2010, 127 ss.

⁴ In argomento, senza pretese di completezza, BELLAVISTA, voce *Difesa: II) difesa giudiziaria penale*, in *Enc. dir.*, XII, Milano, 1964, 454 ss.; CANESCHI, *L'imputato*, in *Trattato di procedura penale*, VI, diretto da Ubertis-Voena, Milano, 2021, 97 ss.; CARULLI, *La difesa dell'imputato*, Napoli, 1967; COMOGLIO, sub art. 24 Cost., in *Commentario alla Costituzione. Rapporti civili, artt. 24-26*, a cura di Branca, Bologna-Roma, 1981, 1 ss.; DOMINIONI, voce *Imputato*, in *Enc. dir.*, XX, Milano, 1970, 789 ss.; GARDINO CARLI, *Il diritto di difesa nell'istruttoria penale: saggio sull'art. 24 Cost.*, Milano, 1983; FERRUA, voce *Difesa (diritto di)*, in *Dig. pen.*, III, Torino, 466 ss.; PANSINI, *Diritto di difesa e struttura del processo*, in *Proc. pen. giust.*, 2019, 2, 562 ss.; SCELLA, *Per una storia costituzionale del diritto di difesa: la Corte e le ambiguità del processo «misto»*, in *Il diritto processuale penale nella giurisprudenza costituzionale*, a cura di Conso, Napoli, 2006, 197 ss.; VOENA, voce *Difesa III), Difesa penale*, in *Enc. giur.*, X, Roma, 1989, 1 ss.

⁵ Sul punto, Corte cost., 28 gennaio 1991, n. 88 la quale afferma: «Il principio di obbligatorietà è, dunque, punto di convergenza di un complesso di principi basilari del sistema costituzionale, talché il suo venir meno ne altererebbe l'assetto complessivo». Giova rilevare, inoltre, che il principio di cui all'art. 112 Cost. presuppone e garantisce che l'organo cui l'azione è demandata sia indipendente da ogni altro potere. Il pubblico ministero, invero, soggetto soltanto alla legge (art. 101, co. 2 Cost.), «non fa valere interessi particolari ma agisce esclusivamente a tutela dell'interesse generale all'osservanza della legge», così, Corte cost., 10 dicembre 1970, n. 190.

⁶ Diffusamente in tema di completezza delle indagini, *ex plurimis*, v. CAIANIELLO, voce *Archiviazione (dir. proc. pen.)*, in *Enc. dir., Annali*, II, 1, 2008, 59 ss.; CASELLI LAPESCHI, *La continuità investigativa delle indagini suppletive tra «completabilità» e «completezza»*, in *Pol. dir.*, 1993, 403 ss.; CAPRIOLI, *Insufficienza o contraddittorietà della prova e sentenza di non luogo a procedere*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1997, 287 ss.; CASSIBBA, *La «completezza» e la «concludenza» delle indagini alla luce della rinnovata udienza preliminare*, in *Cass. pen.*, 2006, 3, 1230 ss.; CONTI-MACCHIA, voce *Indagini preliminari*, in *Enc. giur. Treccani*, XVI, 1989, 1 ss.; DOMINIONI, *Chiusura delle indagini preliminari e udienza preliminare*, in AA. VV., *Il nuovo processo penale. Dalle indagini preliminari al dibattimento*, Milano, 1989, 66 ss.; GREVI, *Archiviazione per «inidoneità probatoria» ed obbligatorietà dell'azione penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1990, 4, 1274 ss.; MARZADURI, *Qualche considerazione sui rapporti fra principio di obbligatorietà dell'azione penale e completezza delle indagini preliminari*, in *Sist. Pen.*, 2020, 5, 199 ss.; MONTAGNA, *Necessità della completezza delle indagini*, in *I principi europei del processo penale*, a cura di Gaito, Roma, 2016, 351 ss.; PAGLIONICO, *Le nuove modalità di controllo sull'esercizio dell'azione penale*, in *Arch. pen. web*, 2023, 2, 10 ss.; POTETTI, *Il principio di completezza delle indagini nell'udienza preliminare e il nuovo art. 421-bis c.p.p.*, in *Cass. pen.*, 2000, 7, 2148 ss.; SIRACUSANO, *La*

al fine di adottare una decisione fondata e consapevole circa l'esercizio dell'azione penale. Il sistema vigente, dunque, supera l'impostazione prevista dall'art. 74, co. 3 del precedente codice di rito, il quale costruiva il rapporto tra archiviazione ed esercizio dell'azione penale sulla base di «una infondatezza della notizia di reato rilevabile *ictu oculi*, senza necessità di particolari approfondimenti investigativi»⁷. L'indagine, quindi, «prepara l'azione»⁸. In questa prospettiva, il principio di completezza delle indagini preliminari svolge una funzione di garanzia consentendo, cioè, di evitare un rispetto solo apparente dell'obbligo di cui all'art. 112 Cost. a causa di un'attività preliminare incompleta, nonché arbitrariamente superficiale. Lo stesso diritto di difesa di cui all'art. 24, co. 2 Cost., trova nella richiesta di interrogatorio *ex art. 415-bis*, co. 3 c.p.p. una delle sue manifestazioni più pregnanti. Esso non concerne, invero, solo la possibilità di conoscere l'indagine svolta, ma consente una difesa attiva⁹, idonea ad incidere sull'*an* e sul *quomodo* dell'azione penale. L'indagato, così, non è più solo un destinatario dell'attività unilaterale espletata dal pubblico ministero, ma diviene titolare di un diritto potestativo che, se esercitato, vincola l'accusa.

L'interrogatorio richiesto dall'indagato si colloca nell'intersezione tra tali principi costituzionali, perseguendo una duplice finalità¹⁰. Sul piano garantistico,

completezza delle indagini nel processo penale, Torino, 2005; TAVASSI, *L'onere della prova nel processo penale*, cit., 166 ss.; VALENTINI, *La completezza delle indagini, fra obbligo costituzionale e (costanti) elusioni della prassi*, in *Arch. pen. web*, 2019, 3, 1 ss.

⁷ Così, MARZADURI, voce *Azione (Diritto processuale penale)*, in *Enc. giur. Treccani*, V, Roma, 1996, 8.

⁸ In questo senso, CONTI-MACCHIA, voce *Indagini preliminari*, cit., 2.

⁹ Sulla componente attiva e passiva dell'autodifesa, v. CERESA-GASTALDO, *Le dichiarazioni spontanee dell'imputato alla polizia giudiziaria*, Torino, 2002, 71; SCAPARONE, *Estensione e limiti dell'autodifesa dell'imputato*, in *Il problema dell'autodifesa nel processo penale*, a cura di Grevi, Bologna, 1977, 135 ss.; VOENA, voce *Difesa III*, *Difesa penale*, cit., 17.

¹⁰ In argomento, BENE, *L'avviso di conclusione delle indagini*, cit., 149 ss.; CAPRIOLI, *Nuovi epiloghi della fase investigativa: procedimenti contro ignoti e avviso di conclusione delle indagini preliminari*, in *Il processo penale dopo la riforma del giudice unico*, a cura di Peroni, Padova, 2000, 270 ss.; CASSIBBA, *L'udienza preliminare. Struttura e funzioni*, in *Trattato di procedura penale*, XXX.1, diretto da Ubertis-Voena, Milano, 2007, 78 ss.; IANDOLO PISANELLI, *L'avviso di conclusione delle indagini preliminari*, cit., 28 ss.; PIATTOLI, *L'avviso di conclusione delle indagini preliminari, tra tutela del diritto di difesa ed esigenze di completezza della fase procedimentale*, cit. Sul punto, v. *Assemblea Senato*, 21 settembre 1999, *Relazione* senatore Pinto, il quale sottolineava che: «La novità della disposizione proposta risiede, dunque, nella previsione di nuove garanzie per l'indagato, laddove gli si consente di conoscere in anticipo rispetto a quanto prevede la disciplina attuale, la documentazione relativa alle indagini espletate e di produrre o chiedere nuove prove, la cui evidenza dimostrativa potrebbe anche indurre il pubblico ministero a conclusioni diverse da quelle alle quali sarebbe giunto sulla base dell'istruttoria fino ad allo-

tutela il diritto di difesa dell'indagato consentendogli, innanzitutto, di conoscere i fatti a lui addebitati, «anticipando al momento preprocessuale il confronto tra l'accusato e l'accusatore»¹¹. Invero, la disposizione attua in concreto il principio sancito dall'art. 111, co. 3 Cost.¹², il quale, nel delineare i pilastri del giusto processo, impone che l'accusato sia informato, nel più breve tempo possibile, della natura e dei motivi dell'accusa, garantendogli mezzi effettivi per predisporre la difesa in condizioni di parità tra le parti. In questa prospettiva, l'art. 415-*bis* c.p.p. traduce sul piano procedimentale tali garanzie costituzionali, offrendo all'indagato, mediante una *discovery* anticipata, l'opportunità non solo di conoscenza, ma anche di partecipazione in un'ottica di collaborazione e di equilibrio tra esigenze di completezza investigativa e di tutela dei diritti difensivi. L'assetto previgente, invero, determinava una conoscenza tardiva, nonché passiva del procedimento, escludendo l'indagato dalla possibilità di orientare l'attività del pubblico ministero attraverso contributi conoscitivi che potessero incidere sulle determinazioni dell'accusa. Si è, dunque, parlato dell'istituto di cui all'art. 415-*bis* c.p.p. come di «un rimedio *a posteriori* della segretezza investigativa e della piena autonomia del pubblico ministero nella scelta degli obiettivi e degli atti di indagine»¹³. Sul piano dell'efficienza, poi, la disposizione persegue una finalità di tutela del sistema, mirando ad assicurare la completezza delle investigazioni mediante l'introduzione della conoscenza delle informazioni in capo alla persona sottoposta alle indagini, così da integrare l'attività solitaria del pubblico ministero, pur temperata dalla previsione di cui all'art. 358 c.p.p.¹⁴, con elementi a discarico che possano contribuire a

ra espletata. In sostanza, la disposizione anticipa la possibilità di avvalersi di alcune delle *chances* probatorie proprie del dibattimento e, soprattutto, imposta in termini nuovi il rapporto tra organo inquirente ed indagato, al quale viene riconosciuto – proprio con riferimento alla delicata fase delle indagini preliminari – il diritto di difendersi provando. Né ci si nasconde il positivo effetto che la disposizione in parola è in grado di produrre da un lato, in termini deflazionistici sul numero di rinvii a giudizio e dall'altro, in termini di maggiore completezza dell'apparato istruttorio, sullo svolgimento dell'udienza preliminare».

¹¹ MURONE, *La chiusura delle indagini tra giusto processo e attività difensive*, in *Giust. pen.*, 2001, 3, 386.

¹² Sul punto, IANDOLO PISANELLI, *L'avviso di conclusione delle indagini preliminari*, cit., 62.

¹³ Così, AMODIO, *Lineamenti della riforma*, cit., 24.

¹⁴ Si ravvisa, tuttavia, in recenti pronunce della Corte di cassazione un depotenziamento della portata dell'art. 358 c.p.p., in questo senso v., BELVINI, *L'ineffettività dell'obbligo per il P.M. di investigare in favore dell'indagato - Cass., sez. VI, 3 settembre 2025, n. 30196*, in *Arch. pen.*, 2025, 3, 2 parla di un «drammatico deficit di effettività» dell'art. 358 c.p.p. ricavabile dalla prassi giudiziaria. Invero, la Corte afferma che «il dovere del Pubblico Ministero di svolgere attività di indagini a favore dell'indagato non è presidiato da alcuna sanzione processuale, essendo, peraltro, il difensore facultato a svolgere indagini

raggiungere un risultato cognitivo più solido e consapevole, evitando «un ingiustificato aggravio del carico dibattimentale»¹⁵.

In tal senso, il contenuto dell'art. 415-*bis* c.p.p. non si esaurisce nella sola sommaria enunciazione del fatto per il quale si procede, della data e del luogo del medesimo, delle norme di legge che si assumono violate e della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa, bensì avverte anche l'indagato ed il suo difensore dell'opportunità di esercitare diverse facoltà utili ad orientare le strategie difensive e a ricostruire in maniera più completa i fatti. La persona sottoposta alle indagini ha la facoltà nel termine di venti giorni, al quale è stato attribuito dalla giurisprudenza di legittimità natura ordinatoria¹⁶, di presentare memorie, produrre documenti, depositare investigazioni difensive, chiedere ulteriori atti d'indagine e di essere interrogata.

3. L'interrogatorio come diritto dell'indagato e dovere del pubblico ministero. Coerentemente con la natura dialettica del subprocedimento, il destinatario dell'avviso, anche tramite il suo difensore in virtù dell'art. 99 c.p.p.¹⁷, può richiedere al pubblico ministero non soltanto il compimento di ulteriori atti di

difensive ai sensi degli artt. 391-*bis* e ss. c.p.p.; ne consegue che, sebbene ciò non autorizzi l'organo requirente a disattendere la disposizione normativa, qualsiasi doglianza in tal senso non può essere proposta con il ricorso per cassazione». Così, Cass., Sez. VI, 4 luglio 2025, n. 32938. *Ex plurimis*, Cass., Sez. II, 20 novembre 2012, n. 10061; Cass., Sez. III, 13 luglio 2018, n. 47013; Cass., Sez. IV, 28 maggio 2024, n. 30812. Sulle difficoltà per il pubblico ministero di svolgere indagini su fatti e circostanze a favore dell'indagato v. IACOVELLO, *La motivazione della sentenza penale e il suo controllo in cassazione*, Milano, 1997, 113, il quale afferma «Per quanto il pubblico ministero tenti di immedesimarsi nella posizione della difesa, egli non è in grado di prospettare tutte le possibili linee difensive e quindi tutti i fatti rilevanti rispetto ad esse»; TONINI, *Indagini difensive e privacy tra modelli processuali vecchi e nuovi*, in *Dir. pen. e proc.*, 1999, 10, 1304 ss.

¹⁵ Corte cost., 28 gennaio 1991, n. 88, cit.: «La completa individuazione dei mezzi di prova è, invero, necessaria, da un lato, per consentire al pubblico ministero di esercitare le varie opzioni possibili (tra cui la richiesta di giudizio immediato, “saltando” l'udienza preliminare) e per indurre l'imputato ad accettare i riti alternativi: ciò che è essenziale ai fini della complessiva funzionalità del sistema, ma presuppone, appunto, una qualche solidità del quadro probatorio. Dall'altro lato, il dovere di completezza funge da argine contro eventuali prassi di esercizio “apparente” dell'azione penale, che, avviando la verifica giurisdizionale sulla base di indagini troppo superficiali, lacunose o monche, si risolverebbero in un ingiustificato aggravio del carico dibattimentale». V. anche Corte cost., 7 maggio 2001, n. 115.

¹⁶ Cfr. Cass., Sez. III, 24 settembre 2004, n. 40622; Cass., Sez. I, 6 febbraio 2008, n. 19174; Cass., Sez. VI, 18 settembre 2018, n. 50087; Cass., Sez. II, 24 marzo 2023, n. 22364.

¹⁷ Così, BENE, *L'avviso di conclusione delle indagini*, cit., 231. La richiesta di interrogatorio conseguente alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini non rientra, invero, tra gli atti qualificabili come “personalissimi” in virtù della disamina compiuta da Cass., Sez. un., 29 ottobre 2009, n. 47923. Sul punto, Cass., Sez. VI, 17 novembre 2015, n. 541.

indagine, ma anche di essere sottoposto all'interrogatorio, atto che costituisce un «*tertium genus* degli interrogatori che si collocano nella fase delle indagini»¹⁸. Il dettato normativo, nello stabilire che in seguito alla richiesta di interrogatorio dell'indagato il pubblico ministero «deve procedervi», non lascia spazio ad alcuna forma di discrezionalità del magistrato circa la scelta di svolgere o meno tale atto. L'espletamento dell'interrogatorio, ove richiesto, viene, invero, qualificato dal legislatore come un diritto potestativo dell'indagato, un atto volontario¹⁹ cui corrisponde un dovere dell'autorità inquirente²⁰ di darvi corso. Tale adempimento costituisce una condizione di validità della successiva richiesta di rinvio a giudizio *ex art.* 416 c.p.p.²¹ e del decreto di citazione a giudizio ai sensi dell'art. 552 c.p.p.²² La mancata esecuzione dell'interrogatorio determina una nullità di ordine generale a regime intermedio²³ ai sensi dell'art. 178, co. 1, lett. c) c.p.p., in quanto incide sul corretto esercizio del diritto alla difesa. L'invalidità è posta a presidio del duplice interesse, garantistico ed efficientistico, tutelato dalla disposizione, la quale, prevedendo nuove facoltà difensive, segna un passaggio cruciale nel sistema procedimentale: l'indagato non è più solo il destinatario dell'attività unilaterale del pubblico ministero, bensì assume un ruolo attivo finalizzato all'arricchimento degli elementi raccolti. In questa prospettiva anche

¹⁸ Così, MAZZA, *L'interrogatorio e l'esame dell'imputato nel suo procedimento*, in *Trattato di Procedura penale*, VII.1, diretto da Ubertis-Voena, Giuffrè, 2004, 244.

¹⁹ In dottrina, invero, è stata evidenziata la volontarietà dell'interrogatorio richiesto dall'indagato che non ammette il ricorso all'accompagnamento coattivo. In argomento, BENE, *L'avviso di conclusione delle indagini*, cit., 229; MAZZA, *L'interrogatorio e l'esame dell'imputato nel suo procedimento*, cit., 252.

²⁰ Sul punto, APRILE, *Giudice unico e processo penale: commento alla legge "Carotti" 16 dicembre 1999, n. 479*, cit., 61 «Il rappresentante della pubblica accusa è vincolato solo dalla richiesta di essere sottoposto all'interrogatorio, che se espressamente richiesto deve essere obbligatoriamente espletato dal pubblico ministero; mentre questi non deve necessariamente dar seguito alle altre istanze inoltrate dall'indagato (...)».

²¹ Cfr., SCALFATI, *La riforma dell'udienza preliminare tra garanzie nuove e scopi eterogenei*, in *Cass. pen.*, 2000, 10, 2818 ss. Lo svolgimento dell'interrogatorio costituiva già una condizione necessaria per la validità della richiesta di rinvio a giudizio ai sensi dell'art. 2 L. 234/1997 che aggiungeva all'art. 416, co. 1 c.p.p. il seguente periodo: «La richiesta di rinvio a giudizio è nulla se non è preceduta dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375, comma 3». In argomento, SPANGHER, *sub artt. 17-18, Il processo penale dopo la "legge Carotti"*, cit., 187.

²² In argomento, IANDOLO PISANELLI, *L'avviso di conclusione delle indagini preliminari*, cit., 225 ss.; MARAFIOTTI, *Scelte autodifensive dell'indagato e alternative al silenzio*, Torino, 2000, 291 ss.

²³ Sul punto, Cass., Sez. I, 5 maggio 2010, n. 19948; Cass., Sez. II, 16 aprile 2013, n. 19483; Cass., Sez. II, 3 luglio 2014, n. 39474; Cass., Sez. VI, 17 novembre 2015, n. 541, cit.; Cass., Sez. I, 3 luglio 2025, n. 30358.

l'interrogatorio acquisisce una nuova natura in quanto cessa di essere unicamente uno strumento di indagine nelle mani dell'autorità inquirente, per assumere la veste di una vera e propria occasione di interlocuzione e contatto dialettico. L'atto si configura, in tal senso, come un momento di confronto con cui l'indagato può incidere direttamente sul quadro investigativo che lo riguarda in quanto reso «*ex informata conscientia*, cioè alla luce del bagaglio di conoscenze e della consapevolezza della vicenda processuale, che derivano dalla previa consultazione della documentazione relativa alle indagini espletate»²⁴. L'indagato, pertanto, non è più relegato a un ruolo unicamente marginale e limitato a sporadiche opportunità di intervento, ma diventa protagonista attivo della propria posizione processuale²⁵. La decisione del pubblico ministero di esercitare l'azione penale assume natura provvisoria e reversibile, poiché gli elementi eventualmente forniti dall'indagato possono indurre il magistrato a un mutamento di orientamento e a formulare, in luogo della richiesta di rinvio a giudizio, una istanza di archiviazione²⁶.

L'importanza di tale momento dialettico che non ammette equipollenti²⁷ è stata sottolineata dalla stessa Corte costituzionale la quale, nel dichiarare manifestamente infondata una questione di legittimità degli artt. 415-*bis* c.p.p. e 552, co. 2 c.p.p. nella parte in cui non prevedono alcun obbligo del pubblico ministero in relazione a tutti gli altri atti di indagine eventualmente sollecitati dall'indagato, ha affermato che l'interrogatorio «quale strumento di garanzia all'apice dell'indagine espletata - idoneo ad innestare, in quel particolare segmento processuale, il confronto con l'accusatore sul materiale d'accusa e sullo snodo essenziale dell'esercizio o meno dell'azione penale - non ha pos-

²⁴ Così, *Relazione* senatore Pinto, cit.

²⁵ In senso critico, v. DALIA, *L'apparente ampliamento degli spazi difensivi nelle indagini e l'effettiva anticipazione della «soglia di giudizio»*, cit., 9, il quale evidenzia: «è come se il magistrato informasse l'indagato del suo 'progetto' di accusa, per riceverne il consenso e, quindi, fortificare, in caso di inerzia difensiva, la pretesa punitiva rivolta al giudice. L'avviso di conclusione delle indagini coinvolge l'indagato nella investigazione compiuta dal magistrato del pubblico ministero e l'imputazione definitiva che ne scaturisce rischia di non essere più l'atto di parte, ma di diventare l'atto rappresentativo della posizione delle parti».

²⁶ Sul punto, v. VARRASO, *Azione e inazione penale dopo il d. lgs. n. 150 del 2022 (legge "Cartabia")*, in *Arch. pen. web*, 2024, 2, 61.

²⁷ Cfr., MAZZA, *L'interrogatorio e l'esame dell'imputato nel suo procedimento*, cit., 251; SPANGHER, *sub artt. 17-18, Il processo penale dopo la "legge Carotti"*, cit., 187.

sibilità di comparazione alcuna con qualsivoglia atto di indagine richiesto dall'indagato»²⁸.

4. *L'equivocità della richiesta di interrogatorio.* Nella pronuncia in esame, i giudici di legittimità sostengono l'invalidità della richiesta di interrogatorio, asserendo l'equivocità della sua formulazione, in quanto ritenuta non chiara, non esplicita e, pertanto, suscettibile di interpretazioni alternative da parte del pubblico ministero. L'assunto secondo il quale la richiesta debba risultare inequivoca appare in sé condivisibile poiché, dal momento che l'ordinamento riconosce all'indagato un diritto potestativo correlato all'invalidità degli atti successivi, è fisiologico che il suo esercizio e la sua manifestazione debbano avvenire in modo riconoscibile, tale da non prestarsi a fraintendimenti. Il requisito della chiarezza, tuttavia, attiene al contenuto della richiesta, non alla sua collocazione formale o alla formulazione stilistica all'interno della memoria. Ciò che rileva è la presenza di una richiesta idonea a manifestare la volontà dell'indagato e, conseguentemente, a fondare il dovere del pubblico ministero di compiere l'atto, o meglio, di emettere l'invito a presentarsi²⁹. Invero, l'art. 415-*bis* c.p.p. non richiede formule sacramentali per la presentazione della richiesta di essere sottoposto a interrogatorio, limitandosi a sancire il diritto dell'indagato in tal senso. La scelta di elasticità formale da parte del legislatore permette di realizzare la *ratio* garantistica dell'istituto, assicurando, così, al soggetto sottoposto alle indagini l'esercizio effettivo del diritto di autodifesa, in assenza di stringenti vincoli o requisiti di forma. Dalla lettura della disposizione, pertanto, dovrebbe ritenersi sufficiente la formulazione di una richiesta esplicita all'interno del corpo di una memoria presentata ai sensi dell'art. 415-*bis*, co. 3 c.p.p. in quanto tale modalità sarebbe rispettosa del dettato normativo «sussistendo un onere per il pubblico ministero di analisi dell'atto difensivo e non esistendo alcuna norma che imponga di inserire la richiesta in uno specifico *petitum*»³⁰. Inoltre, la stessa Corte di cassazione³¹ distingue il caso in cui l'indagato presenti una formale ed inequivocabile richiesta di essere sottoposto ad interrogatorio, dall'ipotesi in cui si limiti a una generica formulazio-

²⁸ Corte cost., 10 luglio 2003, n. 287.

²⁹ MAZZA, *L'interrogatorio e l'esame dell'imputato nel suo procedimento*, cit., 244.

³⁰ Così, Cass., Sez. III, 17 dicembre 2018, n. 6922.

³¹ Oltre alla pronuncia in esame, si v. Cass., Sez. III, 17 dicembre 2018, n. 6922, cit.; Cass., Sez. IV, 20 aprile 2022, n. 16824; Cass., Sez. II, 14 giugno 2024, n. 28050.

ne di disponibilità a rendere dichiarazioni. Unicamente nella prima evenienza, dunque, la richiesta risulterebbe vincolante comportando, in caso di mancato espletamento dell'interrogatorio, la nullità dell'azione penale; al contrario, nella seconda ipotesi l'invalidità è considerata «*tout court* insussistente»³².

Nella memoria difensiva del caso concreto, la volontà del soggetto sottoposto a indagini di essere sentito in interrogatorio risulta testualmente manifestata in modo diretto ed inequivoco. Nella memoria, invero, si legge che l'indagato formulava "espressa istanza di essere ascoltato per i fatti contestati". Tale espressione esplicita chiaramente una richiesta, e non una generica disponibilità. La formula "istanza di essere ascoltato", invero, non presenta alcuna ambiguità, esprimendo l'iniziativa difensiva finalizzata a sollecitare e domandare l'espletamento dell'interrogatorio. La memoria, dunque, contiene una manifestazione volitiva, rendendo, così, inequivocabile l'intento dell'indagato di essere sottoposto a uno specifico atto. Parimenti, nella precedente sentenza n. 28050 del 2024, la volontà dell'indagato di essere sentito in interrogatorio era stata espressa in una memoria difensiva: «Ancora, nessun accertamento risulta essere stato compiuto sulla provenienza dei beni in sequestro; da ciò deriva che la condotta tenuta dall'indagato che chiede l'interrogatorio non può in alcun modo integrare l'ipotesi di reato di cui all'art. 648 c.p. per la quale non può dirsi raggiunta la prova». L'utilizzo del verbo "chiedere" nella locuzione "che chiede interrogatorio", sebbene sia stato inserito all'interno di un passaggio argomentativo, esplicita una chiara e inequivoca richiesta.

Per neutralizzare l'istanza di interrogatorio e gli effetti del suo mancato espletamento, la Cassazione avrebbe dovuto dimostrare accuratamente l'inesistenza di una richiesta esplicita, ma il dato testuale dell'atto difensivo era obiettivamente insuperabile. Pertanto, la pronuncia in esame, per sostenere sul piano argomentativo la soluzione prescelta, ossia l'assenza della nullità rilevata dal giudice di seconde cure, si rifugia in «facili»³³ categorie etico-valoriali mutuata dal procedimento civile. L'utilizzo problematico dei concetti di correttezza e di lealtà processuale sembra supplire alla debolezza della motiva-

³²In questo senso, Cass., Sez. II, 18 febbraio 2014, n. 21779.

³³Sul punto, SPANGHER, voce *Abuso del processo (diritto processuale penale)*, in *Enc. dir.* Annali, IX, 2016, 8, il quale, sottolineando il rischio di un uso improprio del concetto di abuso, afferma: «non mancano casi in cui la fuga nel facile argomento dell'abuso sostituisce la fatica di una impostazione più tecnica, pure possibile, o dissimula sotto una formula giuridica una soluzione data secondo il personale senso di giustizia di chi giudica».

zione, giungendo a fondare l'annullamento della sentenza impugnata su principi estranei al processo penale. La distinzione operata dalla Corte di cassazione tra richiesta «chiara e agevolmente riconoscibile» e «generica disponibilità ad essere ascoltato» non si basa, dunque, sul dato testuale, ma su una più ampia valutazione del contesto e delle intenzioni soggettive, con conseguente rischio di arbitrio interpretativo.

5. Il dovere di lealtà nella formulazione della richiesta di interrogatorio. La Corte in un'ottica pienamente etico-valoriale afferma la necessità che la richiesta da parte dell'indagato sia formulata in termini univoci al fine di valorizzare il dovere di lealtà processuale quale criterio che, dovendo improntare la condotta di tutti i soggetti del procedimento, risulta imprescindibile anche per il difensore.

Il richiamo a tale dovere evoca l'efficace metafora del processo inteso come gioco, in questo senso il procedimento è il risultato «concreto di quella specie di partita legale, fatta di volontà gareggianti, di mosse sottilmente studiate e di accorgimenti tecnici»³⁴. Invero, «il gioco presuppone regole e aspettative, prefigurazioni, possibilità, alternative, contraddizioni e tensioni, ogni gioco è un processo. Ma è anche vero che ogni processo, in quanto contiene connotazioni ludiche e rituali, è a sua volta un gioco»³⁵. Nel gioco non si pretende la lealtà dei partecipanti, bensì il rispetto del cerimoniale normativo che impedisce di «barare», mirando a garantire una partita giusta e conforme alle regole previste. Applicando tale principio al procedimento, si addiuvano alla conclusione per cui le parti possano «gareggiare» e sviluppare le proprie strategie processuali, purché agiscano entro i confini sanciti dal legislatore, sul cui rispetto vigila il giudice che si pone come arbitro imparziale del confronto. Lealtà, dunque, intesa non come criterio etico-comportamentale, ma come «osservanza delle regole del giuoco»³⁶. Ciò che si pretende dalle parti, in altri

³⁴In tal senso, CALAMANDREI, *Il processo come giuoco*, in *Riv. dir. proc.*, 1950, 25. Cfr., AMODIO, *L'abuso delle forme degli atti processuali penali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2016, 2, 630 ss.; CARNELUTTI, *Giuoco e processo*, in *Riv. dir. proc.*, 1951, 6, 101 ss.

³⁵Così, DE LUCA, *Giuoco (e processo)*, in *Dir. giust. Cost.*, 3 giugno 2024. Per un'analisi del concetto di gioco come fenomeno culturale, si v., HUIZINGA, *Homo ludens*, ed. ingl., Londra, 1949, 76, il quale afferma: «That an affinity may exist between law and play becomes obvious to us as soon as we realize how much the actual practice of the law, in other words a lawsuit, properly resembles a contest whatever the ideal foundations of the law may be».

³⁶Così, CALAMANDREI, *Il processo come giuoco*, cit., 31.

termini, non è la correttezza soggettiva ed interiore, ma l'adesione formale all'intelaiatura normativa che disciplina il procedimento. Qualora le regole siano elastiche, ossia non connotate da forme sacramentali, al pari della previsione di cui all'art. 415-*bis* c.p.p., vengono a costituire una cornice «entro la quale può spaziare il potere dispositivo delle parti: solo nell'osservanza di queste regole marginali l'attività delle parti è giuridicamente vincolata; ma nello spazio bianco è attività essenzialmente libera»³⁷. Esigere, al contrario, una lealtà intesa in senso etico-morale comporterebbe l'imposizione di un indefinito dovere di probità che si pone oltre il rispetto delle regole ed indaga gli intenti soggettivi, creando potenziali arbitrii interpretativi, essendo il concetto di abuso strettamente dipendente dall'opinione³⁸. Il gioco del processo, pertanto, tollera la strategia, ma non l'inganno, consentendo libertà entro regole predefinite che rappresentano «la struttura del conflitto»³⁹. In altri termini, dunque, il rispetto delle regole processuali esaurisce la pretesa di correttezza delle parti.

La pronuncia in esame, inoltre, richiama, seppur incidentalmente, la nozione di abuso del processo⁴⁰ mutuandola dal diritto processuale civile al fine di in-

³⁷ CALAMANDREI, *Il processo come giuoco*, cit., 30.

³⁸ SPANGHER, voce *Abuso del processo (diritto processuale penale)*, cit., 7, il quale afferma: «Laddove il comune diritto positivo riesce a formulare il giudizio secondo criteri predeterminati e controllabili, l'invocazione dell'idea di abuso porta invece ad un giudizio secondo criteri non predeterminati e tendenzialmente incontrollabili».

³⁹ TOMEO, *Il diritto come struttura del conflitto: una analisi sociologica*, Milano, 1981.

⁴⁰ Cfr., fra i molti, AMODIO, *Ragionevole durata del processo penale, abuse of process e nuove esigenze di tutela dell'imputato*, in *Dir. pen. e proc.*, 2003, 7, 797 ss.; ANSANELLI, *Abuso del processo*, in *Dig. disc. priv., Sez. civ., agg. III*, 1, 2007, 1 ss.; CAPRIOLI, *Abuso del diritto di difesa e nullità inoffensive*, in *Cass. pen.*, 2012, 7-8, 2444 ss.; CATALANO, *L'abuso del processo*, Milano, 2004; COMOGLIO, *Abuso del processo e garanzie costituzionali*, in *Riv. dir. proc.*, 2008, 319 ss.; CORDERO, *Chi abusa del processo*, in *Dir. pen. e proc.*, 2007, 11, 1421 ss.; CORDOPATRI, *L'abuso del processo*, I-II, Padova, 2000; DONDI, voce *Abuso del processo (diritto processuale civile)*, in *Enc. dir., Annali III*, 2010, 1 ss.; GHIRGA, *Abuso del processo e sanzioni*, Milano, 2012; GIUNCHEDI, *Franco Cordero e l'abuso del processo*, in *Arch. pen. web*, 2024, 1, 1 ss.; LEO, *L'abuso del processo nella giurisprudenza di legittimità* (prima e seconda parte), in *Dir. pen. e proc.*, 2008, 4-5, 508 ss. e 627 ss.; SABINO, *Sull'abuso del diritto e sull' "abuso dell'abuso"*, in *Riv. dir. civ.*, 2019, 2, 321 ss.; SANTORIELLO, *L'abuso del processo*, Pisa, 2018; SPANGHER, voce *Abuso del processo (diritto processuale penale)*, cit., 1 ss.; TARUFFO, *Elementi per una definizione di abuso del processo*, in AA. VV., *Diritto privato*, III, Padova, 1997, p. 435 ss.

In un senso di maggior favore verso l'accoglimento del concetto di abuso del processo, v. GREVI, *Il principio della "ragionevole durata" come garanzia oggettiva del "giusto processo" penale*, in *Cass. pen.*, 2003, 10, 3204 ss.; SALVI, *Abuso del processo e deontologia dei soggetti processuali*, *ivi*, 2005, 12, 4094 ss.

dividuare una giustificazione al requisito della chiarezza. La Corte, invero, afferma che la richiesta «in ossequio al dovere di lealtà che incombe sul difensore e alla necessità che non siano compiute condotte di abuso del processo, deve essere pur sempre chiara e agevolmente riconoscibile». Si pretende, dunque, che la richiesta sia esplicita ed inequivocabile al fine di evitare che il difensore possa “abusare” dell’istituto mediante formulazioni strategicamente ambigue. L’abuso del processo, definibile come il «tradimento radicale della funzione sociale ed istituzionale della giurisdizione»⁴¹, si compone di un elemento oggettivo e di un elemento soggettivo: «sul piano oggettivo si ha abuso del processo quando lo strumento processuale viene utilizzato per fini diversi ed ulteriori da quelli suoi propri, ed illegittimi. Non, dunque, per tutelare diritti conculcati, ma per crearne di nuovi (ed ingiustificati) ad arte, ovvero per nuocere con intenti emulativi alla controparte. Sul piano soggettivo si ha abuso del processo quando la condotta di cui sopra venga tenuta in violazione del generale dovere di correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.)»⁴². Tale concetto, proprio di altri contesti⁴³, guardando al fine perseguito dall’autore e alla sua buona fede, è connotato da una natura ambigua, nonché da «una forte valenza emotiva»⁴⁴ che mal si adegua al paradigma del processo penale. L’elaborazione dell’abuso del processo nell’ambito civile poggia su

In giurisprudenza, v. Cass., Sez. un., 29 settembre 2011, n. 155, che richiama la figura dell’abuso del processo qualificandolo come «esercizio di diritti potestativi in una frode alla funzione». Nel caso di specie, la Corte ritenne che l’avvicendamento dei difensori non fosse giustificato da alcuna reale esigenza difensiva, ma fosse finalizzato ad ottenere «una reiterazione tendenzialmente infinita delle attività processuali». Similmente, Cass., Sez. II, 15 marzo 2016, n. 12306.

⁴¹ Così, LEO, *L’abuso del processo nella giurisprudenza di legittimità* (prima parte), cit., 508.

⁴² Cass. civ., Sez. III, 17 marzo 2021, n. 7409. In argomento v., Cass. civ., Sez. un., 3 novembre 2008, n. 26373: «Dall’esame coordinato delle disposizioni surriportate si evince che il rispetto del fondamentale diritto ad una durata ragionevole del processo impone, in concreto, al Giudice di evitare ed impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di energie processuali e formalità da ritenere superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo ed in particolare dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, espresso dall’art. 101 c.p.c., da effettive garanzie di difesa (art. 24 Cost.) e dal diritto alla partecipazione al processo, in condizione di parità (art. 111 Cost., comma 2, novellato), dei soggetti, nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti».

⁴³ L’impiego distorto dello strumento processuale non viene stigmatizzato unicamente in riferimento al processo civile, ma anche nell’ambito del giudizio amministrativo. In tal senso, significativa è la pronuncia Cons. Stato, Ad. pl., 29 novembre 2011, n. 19, che ha sancito che la scelta del ricorrente consistente nel contestare in appello la giurisdizione da lui stesso adita in seguito all’esito sfavorevole di giudizio di primo grado, consista in un comportamento ondivago che assume la forma di un abuso del processo.

⁴⁴ CATALANO, *L’abuso del processo*, cit., 5.

presupposti strutturali propri di quest'ultimo e che non trovano analogia corrispondenza nel processo penale. Alle parti nel processo civile è riconosciuta la disponibilità dell'azione e del rapporto processuale, pertanto, esse, nel perseguimento dei propri interessi privati, possono scegliere se iniziare, proseguire o rinunciare al giudizio. In questo contesto, la categoria di abuso del processo è finalizzata ad evitare comportamenti che, attraverso un uso distorto degli strumenti procedimentali, si pongono in contrasto con i doveri di lealtà e correttezza. Tale nozione di abuso del processo non è suscettibile di un'agevole trasposizione in ambito penale dove operano principi e parametri normativi differenti, tra i quali la dialettica individuo-autorità⁴⁵. Inoltre, il concetto di abuso del processo, alimentandosi di situazioni straordinarie e variabili, risulta «refrattario ad una sua tipizzazione legale»⁴⁶, connotato non compatibile con un sistema legalitario come quello penale⁴⁷. Invero, l'applicazione di tale nozione all'esercizio del diritto di difesa nel processo penale comporta l'introduzione di una valutazione delle strategie difensive che rischia anche di trasformare il giudice da arbitro imparziale del "gioco" a un censore delle scelte procedimentali, acquisendo, così, un potere fortemente discrezionale incompatibile con il principio di legalità che deve governare il processo penale⁴⁸. Con l'utilizzo dell'indeterminata nozione di abuso del processo «si finisce, o col colmare una pretesa lacuna (quando la legge nulla prevede), o col sostituire, o rimaneggiare, la regola stabilita dalla legge».⁴⁹ Bisogna riconoscere che dal momento che «ogni atto è finalizzato al compimento di uno scopo che si intende come tipico di quell'atto, se un soggetto lo compie per lo scopo al

⁴⁵ Cfr., CALLARI, *L'abuso del processo penale tra diritto alla prova delle parti e poteri probatori del giudice*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2018, 1, 177 ss.

⁴⁶ In questo senso, NAPPI, *L'abuso del processo nel prisma dei principi costituzionali*, in *Cass. pen.*, 2021, 3, 1107.

⁴⁷ Così, PALAZZO, *L'abuso del processo e i suoi rimedi tra legalità processuale e legalità sostanziale*, in *Cass. pen.*, 2012, 10, 3611.

⁴⁸ Cfr., AMODIO, *Crisi della legalità processuale, filosofia della rassegnazione e autorevolezza dei giuristi*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2004, 432 ss.; GALANTINI, *Considerazioni sul principio di legalità processuale*, in *Cass. pen.*, 1999, 6, 1989 ss.; LORUSSO, *Interpretazione, legalità processuale e convincimento del giudice*, in *Dir. pen. cont.*, 2015, 1 ss.; MAZZA, *Il crepuscolo della legalità processuale al tempo del giusto processo*, in *Criminalia*, 2016, 11, 329 ss.; NEGRI, *Splendori e miserie della legalità processuale. Genealogie culturali, ethos delle fonti, dialettica tra le Corti*, in *Arch. pen.*, 2017, 2, 421 ss.; NOBILI, *Principio di legalità, processo, diritto sostanziale*, in *Id.*, *Scenari e trasformazioni del processo penale*, Padova, 1988, 181 ss.; VALENTINI, *Contro l'invenzione del diritto: piccolo elogio della legalità processuale, ricordando Piero Calamandrei*, in *Arch. pen.*, 2018, 2, 1 ss.

⁴⁹ In tal senso, PADOVANI, *A.d.r. sul cd. abuso del processo*, in *Cass. pen.*, 2012, 10, 3606.

quale l'atto è finalizzato, cioè, se usa correttamente la propria discrezionalità, non commette un abuso. Chi sta esercitando un diritto (di difesa) non può al contempo abusarne; chi compie un abuso non sta esercitando un diritto⁵⁰. L'applicazione del concetto di abuso del processo all'ambito del procedimento penale, inoltre, intacca la natura agonistica del medesimo mediante una sorta di ondata di «umanesimo processuale»⁵¹ che intende il procedimento come «una specie di elegante balletto tra gentiluomini piuttosto che come una contesa dialettica, eventualmente anche dura, finalizzata alla vittoria nella soluzione di una controversia»⁵². Al contrario, il processo penale costituisce uno spazio competitivo disciplinato non da criteri etici-morali, ma da regole previste dal legislatore che inducono le parti «a interpretare il loro ruolo col massimo possibile di libertà e sfruttando ogni opportunità per compiere le rispettive mosse, che, come già detto, ricordano quelle di un gioco, di un *war game*»⁵³.

La contrapposizione tra il necessario rispetto delle regole del gioco e un arbitrario sindacato sull'esistenza di una forma di abuso del processo non rappresenta un mero artificio teorico, ma costituisce il fondamento metodologico per la risoluzione della questione giuridica oggetto della pronuncia in esame. Ricorrendo, invero, al concetto civilistico dell'abuso del processo, la Cassazione sposta il sindacato dal piano testuale, certo, a quello contestuale e soggettivo, ipotetico. L'istanza del difensore nel caso concreto, nonostante palesi la volontà di sollecitare e domandare l'espletamento dell'interrogatorio, viene, così, qualificata come «generica disponibilità ad essere ascoltato», non per l'ambiguità del testo, invero non dimostrata, ma per la violazione di un indefinito dovere di lealtà verso la controparte. Dal momento che, come detto, l'art. 415-*bis*, co. 3 c.p.p. non prevede alcuna formula tipica per la richiesta di interrogatorio, qualunque forma testualmente esplicita scelta dal difensore risulta conforme al dettato normativo. Non sussistendo alcun vincolo formale che la difesa possa «aggirare», non è possibile che si configuri un «inganno» nell'esercizio di tale facoltà. Inoltre, in considerazione del dovere del pubbli-

⁵⁰ SPANGHER, voce *Abuso del processo (diritto processuale penale)*, cit., 3.

⁵¹ Così, MAZZA, *La procedura penale*, in *Europa e giustizia penale*, a cura di Viganò-Mazza, supplemento a *Dir. pen. e proc.*, 2011, 8, 33.

⁵² Così, TARUFFO, *Abuso del processo*, in *Contratto e Impresa*, 2015, 4-5, 832.

⁵³ In tal senso, FERRARI, *Etica del processo: profili generali*, in *Atti del Convegno nazionale dell'Associazione italiana del processo civile (Genova, 20-21 settembre 2013)*, 11.

co ministero di esaminare *funditus* il contenuto degli atti difensivi, ogni manifestazione intellegibile della volontà di essere sottoposto a interrogatorio, essendo conforme al dato normativo, risulta idonea a radicare l'obbligo di darvi corso. Conseguentemente, la questione della validità della richiesta di interrogatorio inserita nel corpo di una memoria difensiva costituisce un falso problema. Invero, un'eventuale mancata percezione della richiesta dovrebbe essere riferita all'inosservanza del dovere di lettura integrale della memoria depositata, non a un "inganno" sleale della difesa.

Il dovere di lealtà e probità⁵⁴ delle parti e dei difensori è frutto di un'importazione dal processo civile, in quanto trova il suo fondamento nell'art. 88 c.p.c., disposizione «la cui elasticità e genericità è stata sempre ritenuta dalla dottrina e dalla giurisprudenza impeditiva di una specifica definizione del contenuto di tale dovere»⁵⁵. Quest'ultimo, presupponendo un rapporto di equiordinazione tra soggetti privati, non trova un corrispettivo nel codice di procedura penale che, dunque, non ammette limitazioni fondate su soggettivi e indefiniti criteri etici. Al contrario, il codice di rito, che non riproduce la disposizione di cui all'art. 88 c.p.c.⁵⁶, costruisce un procedimento connotato da una rigorosa legalità che impone l'osservanza delle norme processuali così come formulate dal legislatore. Basti richiamare, in tal senso,

⁵⁴In argomento, CHIARLONI, *Etica, formalismo processuale, abuso del processo*, cit.; SCARSELLI, *Lealtà e probità nel compimento degli atti processuali*, *ivi*, 1998, 91 ss. Il principio di lealtà processuale è stato più recentemente richiamato dalla sent. Cass., Sez. III, 7 ottobre 2025, n. 36075, la quale, pur giungendo a conclusioni condivisibili, fonda la decisione su un argomento prettamente etico. In tale pronuncia, i giudici di legittimità hanno stabilito che la violazione della calendarizzazione delle udienze di cui all'art. 477, co. 1 c.p.p. «può ricondursi nel perimetro applicativo dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., laddove sia ravvisabile un'ipotesi di violazione dei diritti di assistenza dell'imputato». Nel caso di specie, invero, il giudice aveva disposto il rinvio dell'udienza per la sola calendarizzazione del processo, precisando che non si sarebbe proceduto alla discussione che, al contrario, si verificò in assenza del difensore di fiducia che aveva confidato nelle precedenti indicazioni. La Corte ha, dunque, ravvisato un *vulnus* del diritto di difesa individuando la conseguente nullità della sentenza impugnata nella lesione del principio di lealtà processuale, posto che l'art. 477 c.p.p. non prevede alcuna sanzione in caso di sua violazione. Il concetto di lealtà, dunque, diviene in tale ottica una clausola generale idonea a fondare nullità atipiche e ad essere applicata in tutte le altre ipotesi di inosservanza di regole procedurali non espressamente sanzionate.

⁵⁵Cass., Sez. VI, 11 ottobre 2005, n. 12769.

⁵⁶Sul punto, GIARDA, *La "lealtà" nell'esercizio della difesa penale*, in *Corr. Merito*, 2005, 8-9, 919 definisce inspiegabile «il motivo per cui non sia stata riprodotta né testualmente né per implicito la norma che figura nell'art. 88 del codice di procedura civile il quale, sotto la rubrica "dovere di lealtà e di probità" ha precisato "le parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità"».

l'art. 124 c.p.p. che sancisce l'«obbligo di osservanza delle norme processuali», oppure l'art. 177 c.p.p. che prevede il principio di tassatività delle nullità, disposizioni che legano la validità degli atti alla loro corrispondenza al dettato legislativo, non lasciando spazio a regole o invalidità derivanti da criteri meramente etici e morali. La stessa Corte costituzionale, nell'ammettere in materia processuale un'interpretazione analogica, chiarisce che essa possa essere realizzata solo «a fronte di una lacuna non intenzionale della legge, in applicazione degli ordinari canoni ermeneutici»⁵⁷. Nel caso dell'art. 415-*bis* c.p.p., il legislatore ha scelto di non prevedere alcun requisito formale per la richiesta di interrogatorio, limitandosi a stabilire la doverosità dell'espletamento del medesimo. Non si tratta di una lacuna normativa involontaria, ma di una decisione legislativa consapevole e volta a tutelare la finalità garantista dell'istituto, rendendo effettivo l'esercizio del diritto in assenza di rigidi vincoli formali. Di conseguenza, riconosciuto all'art. 415-*bis* c.p.p. il duplice scopo di anticipare il momento di confronto tra l'accusato e l'accusatore, e di assicurare la completezza delle investigazioni, ogni irrigidimento ermeneutico che valorizzi valutazioni etico-valoriali, rischia di comprimere i suddetti obiettivi in nome di una moralità priva di fondamento normativo.

Un rafforzamento della categoria dell'abuso del processo non può derivare neanche dall'art. 105, co. 4 c.p.p.⁵⁸ laddove stabilisce che l'autorità giudiziaria

⁵⁷ Corte cost., 7 febbraio 2024, n. 25.

⁵⁸ In argomento, DINACCI, *Le garanzie di libertà del difensore tra tutela costituzionale e difficoltà operative*, supplemento a *Dir. pen. e proc.*, 2012, 6, 19 ss.; GALATI-GIULIANI, sub *art. 105 c.p.p.*, in AA. VV., *Commentario breve al Codice di procedura penale*, a cura di Giuliani-Illuminati, Padova, 2025, 328 ss.; NAPPI, *L'abuso del processo nel prisma dei principi costituzionali*, cit., 1106 ss.; VIOLANTE, sub *art. 105 c.p.p.*, in AA. VV., *Codice di procedura penale commentato*, a cura di Giarda-Spangher, II, Milano, 2023, 1446 ss. Cfr. in riferimento alle prescrizioni deontologiche, DANOVI, *Commentario del codice deontologico forense*, Milano, 2001, 130, il quale afferma: «a me pare che già le regole esistenti nel processo (art. 88 c.p.c. e art. 105 c.p.p.) indichino uno specifico comportamento, che deve comunque essere precisato e integrato dalle regole deontologiche, in funzione di una sempre più accentuata complementarità tra le une e le altre. Detto in altre parole, tocca particolarmente alle norme deontologiche di individuare i contenuti dei precetti generali espressi dalle norme processuali, per la stessa efficienza del sistema giudiziario». Sul punto, v. anche Cass., Sez. II, 28 ottobre 2016, n. 52215, la quale afferma che sebbene il principio di lealtà processuale sia tipizzato e previsto solo con riferimento al processo civile (art. 88 c.p.c.), non possa ritenersi estraneo al processo penale: «Per rendersene conto è sufficiente considerare che il codice deontologico forense richiede che l'avvocato debba svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza (art. 6), ricavandosi poi espressamente il principio del dovere di lealtà e probità del difensore nel processo penale dall'art. 105 c.p.p., comma 4; il codice etico della magistratura richiede ai magistrati (sia ai giudici che ai pubblici ministeri) di operare, nell'esercizio delle loro funzioni, per rendere effettivo il valore dell'imparzialità, agendo con lealtà (art.

è tenuta a comunicare al consiglio dell'ordine competente l'abbandono o il rifiuto della difesa, nonché la violazione degli obblighi di lealtà e probità e del divieto di cui all'art. 106, co. 4-*bis* c.p.p.

Il procedimento disciplinare conseguente trova la sua sede naturale al di fuori del processo penale rispetto al quale rimane del tutto autonomo e distinto. Tale collocazione separata permette di affermare che l'eventuale violazione dei doveri di lealtà da parte dell'avvocato operi sul piano deontologico, livello che non può direttamente incidere sulla validità degli atti difensivi. Il nostro sistema processuale non accoglie quella coincidenza tra norme deontologiche e procedurali propria, invece, di altri ordinamenti. Invero, «nella cultura di *civil law* ogni singolo procedimento è “giusto” se corrisponde alle norme che lo regolano, indipendentemente dalle diverse deontologie professionali coinvolte»³⁹. Diversamente opinando si realizzerebbe una sovrapposizione fra il piano deontologico e quello processuale, mutando, così, il dovere di lealtà, inteso in senso partigiano nei confronti dell'assistito, in un obbligo di collaborazione con l'accusa.

Il codice di rito disegna un procedimento di parti in cui il dovere di lealtà del difensore non può tradursi in un obbligo di collaborazione con il pubblico ministero, in quanto il primo persegue il risultato che sia più favorevole al proprio assistito, purché nel rispetto della cornice di regole prevista dal legislatore. La scelta di trapiantare acriticamente dal processo civile il principio dell'abuso del processo e i suoi corollari trasforma l'obbligo deontologico di cui all'art. 105, co. 4 c.p.p. da correttezza strumentale al pieno esercizio del diritto di difesa, in parametro valutativo del merito e degli intenti delle scelte

9); lo stesso codice di procedura penale contiene diverse disposizioni che documentano l'esistenza di un tale obbligo: la responsabilità per il querelante e per la parte civile in materia di spese e danni (art. 427 c.p.p., art. 541 c.p.p., comma 2 e art. 542 c.p.p.); la condanna di una somma a favore della Cassa delle ammende (artt. 44, 48, 616 e 634 c.p.p.), la lealtà nell'espletamento dell'esame testimoniale (art. 499 c.p.p., comma 6)».

La disposizione è richiamata da Cass. pen., Sez. II, 14 giugno 2024, n. 28050 che afferma: «In secondo luogo, dall'art. 105, comma 4, cod. proc. pen. si evince che nel processo penale anche il difensore dell'imputato ha “doveri di lealtà e probità”: la sua attività professionale va svolta con lealtà e correttezza, in aderenza ai principi previsti nel processo civile (art. 88 cod. proc. civ.) e nel codice deontologico forense, senza che ovviamente ciò possa in alcun modo pregiudicare l'esercizio di attività, facoltà e garanzie previste nel codice di rito a tutela dell'inviolabile diritto di difesa». La sentenza Cass., Sez. V, 6 dicembre 2024 n. 10747, pur omettendo uno specifico richiamo all'art. 105, co. 4 c.p.p., evoca comunque un generico “dovere di lealtà” quale parametro di validità della richiesta di interrogatorio, producendo i medesimi effetti distorsivi della precedente pronuncia.

³⁹ Così, NAPPI, *L'abuso del processo nel prisma dei principi costituzionali*, cit., 1109.

difensive. Ciò comporta, inoltre, un ridimensionamento del principio di parità delle armi processuali, comprimendo il diritto di difesa e l'efficacia delle strategie derivanti dal suo esercizio.

Ai sensi dell'art. 111, co. 2 Cost., il processo deve svolgersi in condizione di parità fra le parti, principio non meramente programmatico che deve guidare non solo il legislatore, ma anche l'interprete, al fine di garantire un equilibrio effettivo tra accusa e difesa. L'inserimento di parametri morali estranei al sistema del procedimento penale crea un'asimmetria, privando la difesa della possibilità di servirsi in forma piena delle facoltà attribuitele dal legislatore. Riprendendo il paradigma ludico, come nel gioco degli scacchi sarebbe assurdo e irragionevole «chiedere allo scacchista di rivelare all'inizio della partita quale sarà la sua strategia e quali saranno le sue mosse in risposta alle mosse dell'avversario»⁶⁰, altrettanto irragionevole dovrebbe considerarsi pretendere all'interno del processo penale la conformità a una logica collaborativa con l'antagonista. Pertanto, le parti, nel limite del rispetto delle regole previste, dovrebbero poter perseguire i propri obiettivi utilizzando gli strumenti messi a disposizione dal codice di rito, senza l'obbligo di rispettare incerti canoni di lealtà e correttezza. Diversamente opinando, il giudice, da arbitro del rispetto delle regole, diverrebbe controllore della purezza degli intenti dei giocatori. Allo stesso tempo, la difesa verrebbe privata della sua forza concreta, in quanto le armi che la Costituzione prevede come paritarie a quelle dell'accusa diverrebbero mezzi spuntati dall'inserimento di elastici parametri etici. Le strategie difensive non possono essere confuse con forme di slealtà. Giova, inoltre, rilevare che la prerogativa riconosciuta all'indagato di chiedere l'interrogatorio risulta un'espressione diretta del diritto inviolabile di difesa che assume nella disciplina processuale «valore preminente»⁶¹. Ne consegue che la validità della richiesta non può essere subordinata a valutazioni relative alla sua idoneità a bilanciare il potere dell'accusa, evitando ipotetici straripamenti nell'abuso, ma deve essere apprezzata unicamente in relazione alla sua conformità allo schema normativo.

⁶⁰ In tal senso, TARUFFO, *Abuso del processo*, cit., 839.

⁶¹ Così, Corte cost., 10 marzo 1994, n. 98.

L'incompatibilità dell'abuso del processo con le regole del rito penale è dimostrata anche dal diverso rilievo attribuito alla volontà delle parti⁶². Se nel diritto civile, i vizi del consenso possono comportare l'invalidità del negozio posto in essere, non altrettanto si può affermare per gli atti processuali penali che «spiegano i loro effetti secondo le modalità che a ciascun tipo la legge riconnette»⁶³, indipendentemente dal fine individuale perseguito e dall'atteggiamento soggettivo. In altri termini, ciò che conta nel procedimento penale «è che una dichiarazione sia stata o meno resa, mentre a nulla rileva la "causa" che l'ha determinata»⁶⁴ dal momento che il codice di rito «non tiene in alcun conto il vizio volitivo dell'atto»⁶⁵. In questo senso, la richiesta dell'imputato di essere sottoposto a interrogatorio, formulata nel corpo di una memoria difensiva, essendo conforme allo schema normativo di cui all'art. 415-*bis* c.p.p. dovrebbe produrre gli effetti che la legge vi ricollega, ossia la nullità della successiva richiesta di rinvio a giudizio ex art. 416 c.p.p. e del decreto di citazione a giudizio ai sensi dell'art. 552 c.p.p. qualora il pubblico ministero non abbia assolto all'obbligo di procedere all'interrogatorio. Se la richiesta è stata formulata, non conta la relativa forma e nemmeno la presunta slealtà della stessa, pena l'«emarginazione della legalità processuale»⁶⁶. L'ingresso nel procedimento penale di categorie sfumate quali l'abuso del processo, la correttezza e la lealtà delle parti rischia di dar vita a condizioni di validità dell'atto dipendenti da valutazioni discrezionali di un giudice chiamato ad applicare criteri morali più che giuridici. Il recupero della legalità processuale⁶⁷ assume, ancora una volta, la funzione del filo di Arianna: un principio che permette di indicare la strada del ritorno, arginando l'arbitrio interpretativo⁶⁸, in quanto «il codice non va letto nel modo in cui esploriamo i te-

⁶² Cfr., CATALANO, *L'abuso del processo*, cit., 42 ss.; GRIFFO, *Volontà delle parti e processo penale*, Napoli, 2008, 37 ss.; PETROCELLI, *I vizi della volontà nel processo penale*, in ID., *Saggi di diritto penale*, Padova, 1952; RICCIO, *La volontà delle parti nel processo penale*, Napoli, 1969, 123 ss.

⁶³ Così, Cass. civ., Sez. III, 23 maggio 1972, n. 1606.

⁶⁴ GRIFFO, *Volontà delle parti e processo penale*, cit., 47.

⁶⁵ RICCIO, *La volontà delle parti nel processo penale*, cit., 143.

⁶⁶ In tal senso, NEGRI, *La deflazione penale "aggressiva": una tecnica incompatibile con i presupposti costituzionali del consenso liberamente prestato ai riti penali*, in *Discrimen*, 2019, 5.

⁶⁷ Cfr., GIUNCHEDI, *Franco Cordero e l'abuso del processo*, cit., 15; MAZZA, *Verso un giusto processo penale accusatorio*, Torino, 2026, 135 ss.

⁶⁸ Cfr., PIERRO, *Equità del processo e principio di legalità processuale*, in *Dir. pen. proc.*, 2009, 12, 1515, definisce la legalità processuale come «antidoto» all'arbitrio del giudice.

stamenti, in cerca dell'interno psichico: le leggi sono testo da intendere secondo criteri obiettivi»⁶⁹.

FRANCESCA ROMANA DE PALO

⁶⁹ Così, CORDERO, *Chi abusa del processo*, cit., 1424.